

REGOLAMENTO (CEE) N. 2250/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1202/90 (**), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo all'importazione per le uve secche è fissato tenendo conto:

- del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,
- dei prezzi praticati sui mercati mondiali,
- della situazione del mercato interno della Comunità,
- dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative al regime dei prezzi minimi all'importazione per le uve secche (*), le tasse di compensazione sono fissate con riferimento ad una gamma di prezzi all'importazione; che la tassa di compensazione massima è determinata sulla base dei prezzi più favorevoli praticati sul mercato mondiale per quantitativi significativi dai più rappresentativi paesi terzi;

considerando che occorre fissare un prezzo minimo all'importazione per le uve secche di Corinto e le altre uve secche;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna (*), ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi cui si applica il coefficiente 1,001712 nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che i prezzi e gli importi fissati in ecu dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 devono essere calcolati sulla base della conseguente riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo minimo all'importazione delle uve secche durante la campagna di commercializzazione 1990/1991 è quello indicato nell'allegato I.

2. La tassa di compensazione da riscuotere quando il prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 1 non viene rispettato è quella indicata nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1990.

(*) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
 (**) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 66.
 (***) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.

(*) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.